



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 210 Del 25.11.2022	Oggetto: Utilizzazione in scavalco d'eccedenza di dipendente a tempo determinato Dott. Pasquale Serao, ex art. 110 c. 1 tuel, in via temporanea presso il Comune di Ponza ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004.
----------------------------------	--

L'anno Duemila ventidue il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 13:00 nella Casa Comunale convocata dal Vice-Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>		X
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ponza, con richiesta del Sindaco nota prot. 13382 del 24.10.2022, ha chiesto al Comune di Minturno il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito – c.d. scavalco - ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, al Dott. Pasquale Serao, dipendente a tempo pieno e indeterminato di detta Amministrazione, Cat. D – Pos. Giuridica D3 / Pos. Economico D7;

SENTITO il dipendente interessato, Responsabile Servizio n. 3 (Urbanistica - Edilizia Privata - Condoni - SUE - Paesaggistica Ambientale - SUAP - Ambiente - Sanità Pubblica - Verde Pubblico e Parchi Urbani - UMA - Igiene - Demanio Marittimo e Fluviale - Transizione al Digitale - Efficientamento Energetico - Transizione ecologica - Illuminazione Pubblica), che ha confermato verbalmente la sua disponibilità allo scavalco presso il Comune di Ponza per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art 1, comma 557, della legge 311/2004;

VISTA l'autorizzazione in tal senso del Sindaco del Comune di Minturno, acquisita al Protocollo comunale al n.13820 del 03/11/2022;

RICHIAMATO l'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 secondo cui “ *1. I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Ponza., utilizzatore, ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e la “ratio” dell'art 1 comma 557 della L 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalla limitazione delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri enti pubblici, anche nelle more dell'associazione obbligatoria delle funzioni di cui all'art 19 comma 1 lettera a) del DL 95/2012;
- La suddetta disposizione, inoltre, consente agli enti locali di piccole dimensioni, con organico estremamente ridotto, di utilizzare personale dipendente di altro ente, nel limite massimo di impiego di 48 ore settimanali;

RICHIAMATI:

- L'art 53 del D. Lgs 165/2001 in base al quale “*gli impieghi pubblici non sono cumulabili... (omissis)...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*”;
- L'art 92 comma 1 del D. Lgs 267/2000 a norma del quale, tra l'altro: “*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*”;
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo cui un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art 92 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e siano rispettate le previsioni di cui all'art 1 comma 557 della Legge 311/2004;
- Il Parere del Consiglio di Stato, Sez I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, secondo cui “*L'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare sul piano dei rapporti tre le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*”.
- La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro;
- Il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004;

- L'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati;
- Il Parere 23/2009 della Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della suddetta normativa, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;
- Il parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 26 del 31.01.2013, con il quale in via interpretativa si chiarisce che l'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004 introduce una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che però deve essere coordinato con l'art. 92 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che in base ai suddetti riferimenti normativi è consentito in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell' Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che è necessario disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

RITENUTO, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto;

TENUTO conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTO lo schema di convenzione, allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro e che si intende prorogare;

EVIDENZIATO che l'ente utilizzatore provvederà al pagamento delle spettanze del dipendente, inclusi gli oneri di legge, per l'attività prestata, nel rispetto del CCNL di categoria;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta ai sensi dell'art 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la propria competenza;

VISTI:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 53 del D. Lgs 165/2001

- l'art. 92 del D. Lgs 267/2000;
- il PTPCT vigente;
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";

Con votazione unanime resa secondo forma di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI ACQUISIRE**, (come da autorizzazione del Comune di Minturno e al di fuori dell'orario di servizio di 36 ore settimanali prestate presso lo stesso comune) ex art. 53 D.lgs. 165/2001, il dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Minturno Dott. Pasquale Serao, cat. D/D7, Responsabile Servizio n. 3 (Urbanistica - Edilizia Privata - Condoni - SUE - Paesaggistica Ambientale - SUAP - Ambiente - Sanità Pubblica - Verde Pubblico e Parchi Urbani - UMA - Igiene - Demanio Marittimo e Fluviale - Transizione al Digitale - Efficientamento Energetico - Transizione ecologica - Illuminazione Pubblica), per l'effettuazione di attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore del Comune di Ponza, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557- della legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali (per un periodo di c.a 12 mesi)
2. **DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Ponza, sarà a carico del Comune medesimo nella misura del trattamento economico orario previsto dal CCNL degli EE.LL. per la Cat. D, Pos. Giuridica D3 - Pos. Econ. D7;
3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;
5. **DI TRASMETTERE** la presente Delibera al Comune di Minturno per la formalizzazione della Convenzione ed al dipendente interessato;
6. **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AL DOTTOR PASQUALE SERAO, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110 C. 1 TUEL, DEL COMUNE DI MINTURNO, CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D7, AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER N 12 ORE SETTIMANALI E PER MESI 12 (DODICI), PRESSO IL COMUNE DI PONZA

L'anno duemila ventidue, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Ponza rappresentato dal C.F.

E

Il Dott. Pasquale Serao dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Minturno, Cat D, pos. Giuridica D3 – pos. economica D7, nato a _____ il _____, C.F.

VISTO l'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 secondo cui "1. I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTO inoltre l'art 92 comma 1 del D. Lgs 267/2000 a norma del quale, tra l'altro: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti;

RICHIAMATA la Nota Prot. n.13820 del 03.11.2022 con la quale il Sindaco del Comune di Minturno autorizzava il Dott. Pasquale Serao a svolgere attività lavorativa ai sensi degli artt. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e 92 del D. Lgs 267/2000;

In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 25/10/2022, esecutiva come per legge.

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 -Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione temporanea presso il Comune di Ponza del dott. Pasquale Serao, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Minturno, cat. D, posizione giuridica D3 posizione economica D7, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento, presso il Comune di Ponza, di mansioni rientranti tra quelle proprie del medesimo dipendente e precisamente delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in applicazione dell'art 1 comma 557 della legge 30/12/1994 n 311 e art 92 del D. Lgs 267/20008.

ART. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata di mesi 12 (DODICI) dalla data della sua sottoscrizione. La durata è prorogabile previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di provenienza. È in facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, per motivate e sopravvenute esigenze, previo preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 3 - Tempo di lavoro

Il dipendente Dott. Pasquale Serao presterà servizio presso il Comune di Ponza per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, di regola nei giorni di venerdì e sabato, con la flessibilità necessaria all'espletamento delle funzioni per assicurare l'ottimale gestione del servizio, fermo restando la prestazione per 12 (dodici) ore settimanali.

Le prestazioni lavorative rese nel Comune di Minturno e nel Comune di Ponza non potranno superare il limite settimanale previsto dall'art 3 del D. Lgs 66/2003 e cioè per la durata di 48 ore settimanali, con riferimento ad un periodo di mesi 12 (DODICI).

L'incarico deve essere espletato in modo da escludere casi di incompatibilità e di conflitto di interessi, sia di diritto che di fatto, che si dovessero presentare nel corso del rapporto o prestazioni che siano in contrasto con quanto sancito al D. Lgs 66/2003.

Art 4 – Compenso

Per le prestazioni professionali di cui al presente incarico di dipendente a tempo determinato e part time del Comune di Ponza, per 12 ore settimanali, l'ente corrisponderà un trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali mensile, proporzionato alle 12 ore lavorative della retribuzione tabellare corrisposta al personale di Categoria, con l'attribuzione della dovuta indennità di posizione a seguito del conferimento della responsabilità del servizio Lavori Pubblici.

Si riconosce a favore del dipendente un rimborso spese forfettario per il tragitto dalla residenza alla sede municipale di Ponza;

ART. 5 - Rapporto di lavoro

Il Comune di Ponza provvederà al pagamento al dipendente delle competenze e al versamento delle ritenute dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori, per la parte di lavoro svolta presso tale ente. Al dipendente in parola spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali effettuate corrispondenti alla Categoria D, posizione economica D7 del vigente CCNL, entro i limiti di pagamento stipendiali e nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti per legge. Il dipendente, in ordine allo svolgimento delle prestazioni lavorative sopra specificate, si impegna a svolgere la propria attività professionale in favore del Comune di Ponza nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni professionali sono riconducibili al rapporto di lavoro subordinato con la conseguente attribuzione del potere di rappresentanza esterna dell'ente, in quanto l'incardinamento nella struttura è conseguenza della stipula della presente convenzione.

Saranno assicurati al dipendente le ferie e gli altri istituti contrattuali, proporzionalmente al periodo di servizio presso l'ente.

Per quanto attiene alla retribuzione di risultato, allo stesso modo, il Comune di Ponza si impegna ad erogare la corrispondente quota al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 6 - Recesso

E' in facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento, per motivate e sopravvenute esigenze, previo preavviso di almeno giorni 20 (venti).

ART 7 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione, le parti concordano che è competente il Tribunale di Cassino.

ART. 8 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

La presente convenzione viene redatta in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Ponza

Il

Dott. Pasquale Serao

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Giuseppe Feola	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 220 a partire dal 02/12/2022, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca

